

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2104

**Approvazione delle disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio e rinnovo di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e rinnovo di abilitazione all'attività di consulenza sul loro impiego sostenibile.**

L'Assessore Regionale con delega all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia e L'Assessore Regionale con delega alla Sanità e Benessere animale Prof. Pier Luigi Lopalco, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. "Prodotti fitosanitari, protezione integrata, controlli import/export" e dal funzionario responsabile della P.O. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione", e confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferiscono quanto segue:

**Visti:**

- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012, di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
- il Decreto Interministeriale del 22/01/2014 di "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ("PAN");
- la DGR n. 627 del 30/3/2015 e ss.mm.ii. con cui la Regione Puglia ha istituito e disciplinato il sistema per il "rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sul loro impiego sostenibile", in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 150/2012 e dal Decreto Interministeriale del 22/01/2014;
- il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che, con l'art. 146, paragrafo 1, abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019;
- l'intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20/02/2020 in cui risulta, tra l'altro, individuato lo schema di strutturazione del nuovo PCNP per il triennio 2020-2022 a cui i relativi Piani regionali devono conformarsi nonché gli obiettivi strategici e di filiera del medesimo Piano;
- la DGR 370 del 19/03/2020 ad oggetto "Piano di Controllo Pluriennale 2020-2022. Recepimento Intesa Stato Regioni rep. Atti 16/CSR del 20/02/2020 ed individuazione del Punto di Contatto Regionale;
- la Legge n. 117 del 4/10/2019 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.

Ed in particolare l'articolo 12 comma b che stabilisce: *fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f), h) ovvero "prescrizione per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi";*

- L'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2012 e la Circolare Ministero dell'Interno del 22 giugno 2016 con cui si definisce la **videoconferenza sincrona** quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale";
- l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2019 "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome";
- l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020 (20/51/CR8/C9) "Deroga temporanea alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province

autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19”;

- l’Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 (20/90/CR5/C9) “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”;

**Preso atto:**

- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, la validità dei certificati di abilitazione alla consulenza, alla vendita e all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi dalla loro scadenza e, comunque, fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 224, comma 5 bis, 4-octies della Legge n. 77 del 17 luglio 2020);
- che la proroga di cui al punto precedente è limitata alle abilitazioni in scadenza o in corso di rinnovo nel 2020;
- che le attuali limitazioni correlate all’emergenza causata dal COVID-19 costituiscono elemento di criticità per la realizzazione “in presenza” dei corsi finalizzati al rilascio e al rinnovo dei sopra citati certificati di abilitazione;
- dell’attuale imprevedibilità e del possibile ulteriore protrarsi dello stato di emergenza correlato alla diffusione del COVID-19;
- che la citata DGR n. 627 del 30/3/2015 e ss.mm.ii. individua le seguenti Autorità competenti per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione:
  - ✓ Il Servizio Agricoltura della Regione Puglia (attualmente Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale) per le abilitazioni all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, nonché per l’attività di consulenza;
  - ✓ L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari;
- delle istanze, pervenute da più soggetti, relative alla urgente necessità di permettere il ricorso alla formazione a distanza per i corsi per primo rilascio e rinnovo delle abilitazioni all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per il rinnovo delle abilitazioni alla consulenza sul loro impiego sostenibile, onde permettere ai produttori agricoli di effettuare le necessarie applicazioni per la gestione fitosanitaria delle colture;

**Considerato:**

- che si rende, pertanto, necessario e urgente disciplinare il ricorso alla formazione a distanza per i corsi per primo rilascio e rinnovo delle abilitazioni all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per il rinnovo delle abilitazioni alla consulenza sul loro impiego sostenibile;

**Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:**

- di approvare quanto riportato in narrativa;
- di approvare l’Allegato 1 (Parte A - “Disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per l’abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza per il loro impiego sostenibile” e Parte B - “Dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano fino a e non oltre il termine dello stato di emergenza “COVID-19”;
- di stabilire che quanto disposto dal presente provvedimento non si applica ai corsi formazione per il rilascio e per il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita di Prodotti Fitosanitari e che, pertanto, tali corsi si intendono temporaneamente sospesi per effetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N° 118/11 e ss.mm.ii.**

la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

### **DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell'art. 4 lettere d) e k) della L.R. 7/1997 e della DGR 3261/1998, propongono alla Giunta:

- di approvare quanto riportato in narrativa;
- di approvare l'Allegato 1 (Parte A - "Disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per l'abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza per il loro impiego sostenibile" e Parte B - "Dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza"), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano fino a e non oltre il termine dello stato di emergenza "COVID-19";
- di stabilire che quanto disposto dal presente provvedimento non si applica ai corsi formazione per il rilascio e per il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita di Prodotti Fitosanitari e che, pertanto, tali corsi si intendono temporaneamente sospesi per effetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile della P.O. "Prodotti fitosanitari, protezione integrata, controlli import/export"  
(Dott. Agostino Santomauro)

Il responsabile della P.O. "Igiene degli Alimenti e Nutrizione"  
(Dott. Pietro Pasquale)

Il Dirigente Vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario  
(Dott. Luigi Trotta)

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
(Dott. Onofrio Mongelli)

I sottoscritti Direttori del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DPGR n° 443/2015 e ss.mm.ii..

Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale  
(Prof. Gianluca Nardone)

Il Direttore Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti  
(Dott. Vito Montanaro)

L'Assessore con delega all'Agricoltura,  
Industria agroalimentare, Risorse  
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e  
pesca, Foreste

*(Dott. Donato Pentassuglia)*

L'Assessore con delega alla Sanità  
e Benessere animale

*(Prof. Pier Luigi Lopalco)*

### **LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori relatori;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- di approvare quanto riportato in narrativa;
- di approvare l'Allegato 1 (Parte A - "Disposizioni per lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per l'abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza per il loro impiego sostenibile" e Parte B - "Dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza"), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano fino a e non oltre il termine dello stato di emergenza "COVID-19";
- di stabilire che quanto disposto dal presente provvedimento non si applica ai corsi formazione per il rilascio e per il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita di Prodotti Fitosanitari e che, pertanto, tali corsi si intendono temporaneamente sospesi per effetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**OSF/DEL/2020/00014 ALLEGATO 1**

*Il presente allegato è costituito, complessivamente, da 7 pagine*

Firmato da:Luigi Trotta  
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727  
Data: 03/12/2020 09:36:12

**PARTE A****DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ FAD/E-LEARNING DI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER IL LORO IMPIEGO SOSTENIBILE****1. Applicazione e durata**

Le presenti disposizioni si applicano fino a e non oltre il termine dello stato di emergenza "COVID-19".

**2. Soggetti attuatori**

Enti o Organizzazioni, pubbliche e private, accreditati ai sensi della L.R. n. 15/2002 e ss.mm.ii. e della DGR 195/2012 e ss.mm.ii.

**3. Requisiti minimi dei sistemi di formazione a distanza**

I sistemi di formazione a distanza devono:

- Impiegare un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) o altro sistema equivalente, in grado di erogare la formazione in modalità sincrona con l'impiego di docente e tutor in smart working e permetta di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
- Impiegare un sistema stabile dal punto di vista software e che si appoggi su infrastrutture informatiche adeguatamente strutturate per reggere il traffico degli utenti;
- Garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy;
- Adottare un'interfaccia di comunicazione con l'utente che garantisca, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa e della verifica di idoneità, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità. Ai partecipanti al corso deve essere offerta l'opportunità di porre domande e ricevere risposte durante o al termine di ciascuna sessione;
- Impiegare sistemi che garantiscano l'autenticazione e la tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor;
- Garantire la tenuta del registro delle presenze on-line, con indicazione della data di inizio e fine attività, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor. La frequenza degli allievi deve essere comprovata dalla produzione, in formato *Excel*, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi;
- Garantire l'accesso da remoto, da parte degli organismi di controllo e verifica, mediante il rilascio di relative credenziali di accesso.

**4. Corsi di formazione per il primo rilascio del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali**

- Lo svolgimento del corso in modalità FAD/e-learning è disposto per il 100% del monte ore, da effettuarsi con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentano al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.
- I soggetti interessati ad ottenere il certificato di abilitazione per l'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari devono presentare opportuna istanza - utilizzando il **MOD 1** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015, in marca da bollo in corso legale - ai Soggetti attuatori accreditati e frequentare un corso di formazione con moduli di complessive **20 ore, di cui 10 relative a discipline di carattere**

**sanitario e 10 a discipline di carattere agronomico.** I corsi vertono sulle materie contenute **nell'elenco 1** della DGR n. 627 del 30/3/2015.

- I Soggetti attuatori interessati ad organizzare un corso devono fare richiesta ai referenti territoriali dell'Osservatorio Fitosanitario, utilizzando l'apposito **MOD 2** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015, completo di:
  - programma del corso articolato nelle docenze e nelle materie e della sua articolazione giornaliera;
  - elenco e *curricula* dei docenti;
  - elenco dei partecipanti;
  - nota di nomina del tutor del corso;
  - dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza;
  - credenziali di accesso per le verifiche di regolarità da svolgere *in itinere* e a fine corso e per lo svolgimento della verifica finale di idoneità.

Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, verificata la regolarità e completezza della documentazione, autorizza l'avvio del corso rilasciando il relativo Nulla Osta. Ciascun corso dovrà prevedere un **numero massimo di 15 partecipanti**. Dopo l'avvio del corso, qualsiasi variazione del programma deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata al referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, pena l'annullamento del corso stesso.

- Le docenze sono tenute da personale in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, di cui al punto 6 della DGR n. 627 del 30/3/2015 e punto 2 par A.1.10 del Decreto del 22/01/2014. In particolare, i requisiti dei docenti devono rispondere a quanto di seguito dettagliato:
  - i docenti delle discipline di carattere agronomico sono soggetti in possesso di laurea riguardante esclusivamente le discipline agrarie, forestali o agro-ambientali, di diploma di agrotecnico, di agrotecnico laureato, di perito agrario e di perito agrario laureato, con specifica e documentata conoscenza delle discipline di carattere agronomico contenute **nell'elenco 1** della DGR n. 627 del 30/3/2015.
  - secondo quanto indicato dalla DGR 1301/2016 i docenti delle discipline di carattere sanitario sono dipendenti e dirigenti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN, SPESAL) ovvero soggetti in possesso di laurea in materie mediche, biologiche o ambientali con specifica e documentata conoscenza delle discipline di carattere sanitario contenute **nell'elenco 1** della DGR n. 627 del 30/3/2015.
- La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere agronomico è effettuata dai referenti territoriali dell'Osservatorio Fitosanitario.
- La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere sanitario non afferenti ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione è effettuata dai referenti SIAN e SPESAL di ciascuna ASL territorialmente competente. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL territorialmente competente individua appositamente, a rotazione, un referente SIAN e un referente SPESAL per territorio, dandone contestuale comunicazione all'Osservatorio Fitosanitario.
- Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario che riceve richiesta di autorizzazione di un corso di formazione per acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari invia i *curricula* dei docenti delle discipline di carattere sanitario ai referenti SIAN e SPESAL come in precedenza individuati, che riscontrano l'esito della relativa valutazione entro il termine di 7 giorni. L'esito della valutazione delle competenze ha validità sull'intero territorio regionale. Docenti valutati negativamente non possono svolgere attività di docenza, salvo intervenute variazioni dei *curricula*, da valutarsi nelle forme e nei modi descritti.
- Come previsto dalla DGR 1301/2016 e dal punto 2 par A.1.10 del Decreto del 22/01/2014, I docenti non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

- Alla fine del corso, il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario valuta la regolarità e la completezza della documentazione di fine corso trasmessa dal soggetto attuatore.
- I partecipanti, la cui presenza è accertata per almeno il 75% delle ore del corso, come da relativo attestato rilasciato dal Soggetto attuatore (**MOD 3** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015), accedono alla verifica di idoneità, da espletare esclusivamente in forma di colloquio orale in modalità sincrona. A tale verifica di idoneità accedono anche i soggetti esonerati dalla frequenza al corso, come previsto dal punto **4.1.1 della** DGR n. 627 del 30/3/2015. A tale scopo, questi ultimi devono aver presentato istanza al soggetto attuatore utilizzando il **MOD 1** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015 prima dell'avvio del corso.
- La verifica di idoneità viene svolta, in modalità sincrona, da un apposito nucleo di valutazione costituito dal referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario e da due delegati (di cui uno appartenente al SIAN e uno appartenente allo SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio. Tutte le fasi della verifica sono supportate dal tutor del corso nominato dal Soggetto attuatore in fase di richiesta di autorizzazione. Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario definisce la data della verifica di idoneità e convoca il nucleo di valutazione inviando comunicazione al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio che fornirà riscontro, entro 7 giorni, indicando i nominativi dei delegati. **Il numero di partecipanti alla verifica di idoneità non potrà essere in alcun caso superiore a 15.**
- Il soggetto attuatore trasmette per tempo, al nucleo di valutazione, le credenziali di accesso alla piattaforma telematica ai fini dell'esecuzione della verifica di idoneità.
- In esito alla verifica di idoneità, il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario rilascia al Soggetto attuatore i certificati di abilitazione all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, secondo il **MOD 4** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015 o in forma di badge. Qualora l'abilitazione sia rilasciata in forma di badge, la stessa deve, comunque, contenere tutti gli elementi riportati nel citato **MOD 4**.
- In caso di assenza o di non superamento della verifica di idoneità da parte di un candidato, la stessa potrà essere effettuata, entro 12 mesi, in una sessione di verifica finale di un corso successivo organizzato dal medesimo Soggetto attuatore. Qualora quest'ultimo non preveda di organizzare ulteriori corsi avrà, comunque, l'onere di concordare la partecipazione dei candidati assenti o che non abbiano superato la verifica, con un diverso Soggetto attuatore autorizzato dal medesimo referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario. Quest'ultimo Soggetto attuatore si farà carico di tutti i relativi adempimenti amministrativi, inclusa apposita nota informativa con cui comunica al referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario l'elenco complessivo dei candidati che sosterranno la verifica finale. In caso di ulteriore mancato superamento, il soggetto interessato dovrà ripetere il corso ripresentando una nuova istanza.

##### **5. Corsi di formazione per il rinnovo del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali**

- Lo svolgimento del corso in modalità FAD/e-learning è disposto per il 100% del monte ore, da effettuarsi con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentano al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.
- I soggetti che ne fanno richiesta possono partecipare ad un corso di rinnovo del certificato di abilitazione organizzato con le stesse modalità previste per i corsi relativi al primo rilascio (punto 4), diviso in moduli di complessive **12 ore**, di cui n. **6 ore** nelle discipline di carattere agronomico e n. **6 ore** nelle discipline di carattere sanitario, relative alle materie di cui **all'elenco 1 B)** della DGR 627 del 30/3/2015, riguardanti l'aggiornamento. L'attestato di aggiornamento (**MOD 5** della DGR 627 del 30/3/2015) sarà rilasciato dal Soggetto attuatore a coloro che abbiano garantito la presenza ad almeno il 75% delle complessive 12 ore previste.
- I Soggetti attuatori interessati ad organizzare un corso devono avanzare richiesta con le stesse modalità previste per i corsi relativi al primo rilascio (punto 4) e ciascun corso dovrà prevedere un **numero massimo di 30 partecipanti**.

- Dopo l'avvio del corso, qualsiasi variazione del programma deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata al referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, pena l'annullamento del corso stesso.
- Non è previsto l'esame finale.
- Il corso per il rinnovo deve essere stato completato a partire dal quartultimo mese di validità del certificato di abilitazione ed entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza dello stesso, pena il mancato rinnovo, con conseguente obbligo di frequenza di corso per il primo rilascio, con relativo esame finale.
- Il rinnovo, rilasciato dal referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, avrà decorrenza dalla stessa data di rilascio.
- Nel periodo compreso fra la data di scadenza dell'abilitazione e quella di rilascio del rinnovo, è fatto divieto di acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari.

#### **6. Corsi di formazione misti (primo rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali)**

- Il rinnovo dell'abilitazione può essere rilasciato, in esenzione da esame, anche a coloro che abbiano seguito e completato un corso per il primo rilascio, a partire dal quartultimo mese di validità del certificato di abilitazione ed entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza dello stesso. Per tale finalità, l'interessato deve presentare richiesta in bollo al Soggetto attuatore (**ALLEGATO B** alla DGR n. 1301 del 10/8/2016), corredata da quanto specificato nel medesimo ALLEGATO. In tal caso, ai partecipanti è fatto obbligo di assicurare la presenza ad almeno il 75% di **tutte le 20 ore** del corso.
- I Soggetti attuatori interessati ad organizzare un corso misto devono avanzare richiesta con le stesse modalità previste per i corsi relativi al primo rilascio (punto 4) e ciascun corso dovrà prevedere un **numero massimo di 30 partecipanti, di cui al massimo 15 interessati al primo rilascio**.
- L'attestato di frequenza per il primo rilascio (**MOD 3** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015) e l'attestato di frequenza per l'aggiornamento (**MOD 5** della DGR 627 del 30/3/2015) sono rilasciati dal Soggetto attuatore a coloro che abbiano garantito la presenza ad almeno il 75% delle complessive **20 ore** previste.
- Il rinnovo, rilasciato dal referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, avrà decorrenza dalla stessa data di rilascio.
- Nel periodo compreso fra la data di scadenza dell'abilitazione e quella di rilascio del rinnovo, è fatto divieto di acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari.

#### **7. Corsi di formazione per il rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza**

- Lo svolgimento del corso in modalità FAD/e-learning è disposto per il 100% del monte ore, da effettuarsi con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.
- I soggetti interessati ad ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, devono presentare opportuna istanza utilizzando il **MOD 10** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015, in marca da bollo in corso legale, ai soggetti attuatori accreditati e frequentare un corso di formazione con moduli di complessive **12 ore**. I corsi vertono sulle materie contenute **nell'elenco 3 B)** della DGR n. 627 del 30/3/2015.
- I Soggetti attuatori interessati ad organizzare un corso devono fare richiesta all'Osservatorio Fitosanitario, utilizzando l'apposito **MOD 14** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015, completo di:
  - programma del corso articolato nelle docenze e nelle materie e della sua articolazione giornaliera;
  - elenco e *curricula* dei docenti;
  - elenco dei partecipanti;

- nota di nomina del tutor del corso;
- dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza;
- credenziali di accesso per le verifiche di regolarità da svolgere in itinere e a fine corso.

L'Osservatorio Fitosanitario, verificata la regolarità e completezza della documentazione, autorizza l'avvio del corso rilasciando il relativo Nulla Osta. Ciascun corso dovrà prevedere un **numero massimo di 50 partecipanti**.

- Dopo l'avvio del corso, qualsiasi variazione del programma, deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata al referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, pena l'annullamento del corso stesso.
  - Le docenze sono tenute da personale in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali sulle discipline di carattere agronomico, di cui al punto 6 dell'Allegato A alla DGR n. 627 del 30/3/2015. La valutazione delle competenze dei docenti è effettuata dall'Osservatorio Fitosanitario.
  - Alla fine del corso, L'Osservatorio Fitosanitario, acquisita dal soggetto attuatore la documentazione di conclusione del corso e verificata la conformità e completezza della stessa, convoca la Commissione d'esame costituita dal Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario o suo delegato, che svolgerà le funzioni di Presidente, dal Dirigente del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPESAL) o suo delegato e dal Dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N) o suo delegato.
  - Non è previsto l'esame finale.
  - La frequenza al corso, accertata per almeno il 75% delle ore, è attestata dal Soggetto attuatore che provvede al rilascio del relativo attestato (**MOD 12** allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015).
  - Il rinnovo, rilasciato dal referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario, avrà decorrenza dalla stessa data di rilascio.
8. **Verifica di idoneità per il primo rilascio del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali relativi a corsi svolti in presenza e già conclusi**
- È ammessa la possibilità di effettuare verifiche di idoneità per corsi svolti e regolarmente conclusi prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e per cui il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario abbia valutato la regolarità e la completezza della documentazione di fine corso in precedenza trasmessa dal soggetto attuatore.
  - In tali fattispecie, i soggetti attuatori di ciascuno dei corsi completati devono essere in condizione di adottare sistemi dotati dei requisiti di cui al punto 3 attestata mediante l'inoltro al referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario della dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza.
  - La verifica di idoneità viene svolta con le stesse modalità previste per i corsi relativi al primo rilascio (punto 4).

**CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO ATTUATORE****PARTE B**

Spett.le  
Regione Puglia  
Sezione Osservatorio Fitosanitario

**Oggetto: dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in qualità di Legale rappresentante dell'Organismo formativo \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via /piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cf/p.iva \_\_\_\_\_ il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità

**DICHIARA CHE**

- ✓ lo scrivente Organismo di formazione intende garantire l'erogazione della FAD attraverso l'utilizzo della piattaforma \_\_\_\_\_;
- ✓ l'utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione *e-learning* (*LMS - Learning Management System*) o altro sistema equivalente in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata, nonché di garantire adeguata stabilità per reggere il traffico degli utenti;
- ✓ la piattaforma garantisce tutoraggio *on-line*, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;
- ✓ l'attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e lo svolgimento della verifica di idoneità esclusivamente in forma di colloquio orale in modalità sincrona;

## CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO ATTUATORE

### SI IMPEGNA A

- ✓ garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- ✓ garantire che la FAD sincrona sia documentata dal registro delle presenze on-line con indicazione della data di inizio e fine attività, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato *excel*, per ogni giornata formativa svolta, della *griglia utenti per oggetto didattico* riportante i *log* di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi;
- ✓ garantire, attraverso il rilascio delle seguenti credenziali \_\_\_\_\_ l'accesso al sistema da parte degli organismi di controllo per le verifiche di regolarità da svolgere *in itinere* e a fine corso e per lo svolgimento della verifica finale di idoneità. In particolare, per le verifiche da svolgere *in itinere*, a rendere possibile l'accesso al registro firmato unitamente a *griglia utenti per oggetto didattico* estratta dalla piattaforma FAD e riportante i *log* di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi e alle singole sessioni del corso in tempo reale.

### DICHIARA

di essere consapevole che, in difetto di tutto quanto sopra riportato, il corso potrà essere annullato.

Firma del legale rappresentante